

# Contratto di Assicurazione per la protezione della famiglia a copertura dei rischi: Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Ecco famiglia

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Estensioni

Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che cosa NON è assicurato?

Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p><b>Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile”</b></p> <p>Il contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve dare avviso del sinistro alla compagnia, entro 3 giorni da quanto ne è venuto a conoscenza;</li> <li>• è responsabile verso la compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti.</li> </ul> <p><b>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</b></p> <p><b>Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”</b></p> <p>L'assicurato deve immediatamente denunciare a <b>D.A.S.</b> qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.</p> <p>In ogni caso deve far pervenire a <b>D.A.S.</b> notizia di ogni atti notificatogli, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informare immediatamente <b>D.A.S.</b> in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo;</li> <li>• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.</li> </ul> <p><b>Con riferimento alla garanzia “Assistenza”</b></p> <p>L'assicurato deve contattare immediatamente la struttura organizzativa e deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire ogni informazione richiesta;</li> <li>• sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla struttura organizzativa;</li> <li>• produrre, se richiesto dalla struttura organizzativa; copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.</li> </ul>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>Zurich affida la gestione dei sinistri di Tutela legale a <b>D.A.S.</b></p> <p>Zurich affida la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia “Assistenza” a <b>Mapfre asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.</b></p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
	<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p> <p><b>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.</b></p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui sia stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento sarà effettuato solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo o colpa grave del contraente.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso, la compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio imponibile relativa la periodo di rischio non corso.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la compagnia e il contraente possono recedere dalla polizza, mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni. La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art.1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'annualità di polizza in corso.
<b>Risoluzione</b>	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

È dedicato a chi desidera assicurare un'abitazione e/o la vita privata del nucleo familiare.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 29,40%, calcolato sul premio lordo.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Ufficio Gestione Reclami</b>  <b>Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano</b>  <b>Fax numero: 02.2662.2243</b>  <b>E-mail: reclami@zurich.it</b>  <b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito <b>www.zurich.it</b> nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li> <li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li> </ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>IVASS</b>  <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b>  <b>Fax 06.42133206</b>  <b>Pec: ivass@pec.ivass.it</b>  <b>Info su: www.ivass.it</b></p>

	<p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.**